



COMUNE DI SIZIANO

REGOLAMENTO
per il REFERENDUM
COMUNALE e altre
CONSULTAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30 gennaio 1995

Modificato con deliberazione consiliare n. ____

Sommario

Art. 1 – Proposta di referendum	3
Art. 2 – Commissione di garanzia	3
Art. 3 – Iniziativa	4
Art. 4 – Enunciazione di quesito aggiuntivo da parte della Giunta	5
Art. 5 – Ammissibilità della proposta	5
Art. 6 – Raccolta delle firme	6
Art. 7 – Indizione del referendum	7
Art. 8 – Disciplina della votazione	8
Art. 9 – Provvedimenti del Consiglio comunale conseguenti al referendum	9
Art. 10 – Altre forme di consultazione	10
Art. 11 – Norma transitoria	11

Art.1 - Proposta di referendum

1. Il referendum consultivo comunale, previsto dall'art. 44 ss. dello Statuto ai sensi dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è disciplinato dal presente regolamento.

2. Può essere sottoposta a referendum consultivo:

a) la proposta di adozione di un determinato atto da parte del Consiglio comunale, nelle materie di sue competenza;

b) la proposta di abrogazione, totale o parziale, di un atto già adottato dal Consiglio comunale.

3. Il referendum non può riguardare l'abrogazione di atti adottati dal Consiglio comunale in materia di:

– bilancio

– tributi locali

- assunzione di mutui ed emissione di prestiti

- stato giuridico ed economico del personale.

4. Non è ammesso il referendum che riguardi proposte già sottoposte a referendum nel corso di uno stesso mandato amministrativo.

Art. 2 - Commissione di garanzia.

1. E' costituita, per l'esercizio delle competenze previste dal presente regolamento, una Commissione di garanzia, composta da tre esperti in materie giuridico-amministrative eletti dal Consiglio comunale subito dopo il suo insediamento, che durano in carica lo stesso tempo del Consiglio che li ha eletti e possono essere rieletti una sola volta. Se nel corso del mandato si rende vacante un seggio all'interno della Commissione, il Consiglio provvede tempestivamente alla sua copertura e l'eletto durerà in carica per tre anni.

2. La Commissione è presieduta dal membro più anziano di età.

3. Ciascun membro della Commissione riceve, per ogni seduta, un compenso pari a quello corrisposto ai Commissari di concorso, rapportato al numero dei referendum e alla complessità delle operazioni svolte.

4. Le decisioni della Commissione devono essere motivate e vanno tempestivamente comunicate al delegato di cui all'art. 3, commi 4 e 10, ed al Sindaco.

5. La Commissione di garanzia giudica sugli eventuali conflitti interpretativi concernenti la corretta applicazione del presente regolamento, sollevati nel corso delle operazioni referendarie.

Art. 3 - Iniziativa.

1. Il referendum è indetto dal Sindaco quando lo richieda la Giunta comunale, o il Consiglio, o un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune non inferiore a quello fissato dall'art. 46 dello statuto (20% degli iscritti nelle liste elettorali).
2. I cittadini non possono farsi promotori di referendum per l'adozione di atti la cui proposta sia riservata, dalla legge o dallo Statuto, all'iniziativa esclusiva della Giunta. In relazione a tali atti il Consiglio o la Giunta possono richiedere il referendum sulla proposta enunciata dalla Giunta.
3. I cittadini che intendono promuovere il referendum, costituiti in Comitato promotore, devono presentare al Sindaco proposta scritta nel periodo intercorrente dal 1° settembre al 15 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale intendono procedere alla consultazione. La segreteria del Comune dà atto dell'avvenuta presentazione con verbale di cui viene rilasciata copia ai promotori.
4. La proposta di referendum, redatta in carta libera, deve essere presentata da un numero di cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, non inferiore a dieci e non superiore a venti. Di ciascun promotore, accanto alla firma autenticata, deve essere indicata la data e il luogo di nascita. Alla richiesta vanno allegati i certificati elettorali di tutti i firmatari. In calce alla proposta dovrà essere indicato il nominativo di un promotore, delegato a rappresentare il Comitato davanti alla Commissione di garanzia. Al promotore così individuato saranno inoltre inviate, da parte del Comune, tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento delle operazioni referendarie. In mancanza di tale indicazione, si intende delegato il primo firmatario.
5. La proposta deve contenere l'esatta enunciazione del quesito che si intende sottoporre a referendum. Il quesito va formulato in modo chiaro ed univoco, affinché non ne risulti pregiudicata la piena comprensione e la libertà della scelta da parte dell'elettore. Per l'acquisizione dei dati necessari ad una corretta formulazione della proposta referendaria i cittadini possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali. Allo scopo, il Segretario comunale reperisce e mette a disposizione dei richiedenti la documentazione e le informazioni, anche di natura finanziaria, occorrenti.
6. La proposta di adozione di un determinato atto deve ricalcare, almeno nei suoi elementi essenziali, il contenuto e la forma dell'atto che si vuole che venga adottato. In particolare, deve contenere la formula "volete che sia adottato", seguita da:
 - a) l'enunciazione dell'oggetto, che sintetizzi adeguatamente il dispositivo della proposta di deliberazione;
 - b) un succinto preambolo, che illustri la situazione di fatto o di diritto posta a base del provvedimento;

- c) la motivazione;
- d) il dispositivo.

7. Se il referendum riguarda l'abrogazione di un atto già adottato, la proposta deve contenere la formula "volete che sia abrogato", seguita dall'indicazione della data, del numero e dell'oggetto della deliberazione che si vuole abrogare, nonché dalla precisazione se si tratti di abrogazione totale o parziale. In quest'ultimo caso devono anche essere individuate le parti di provvedimento cui la proposta di abrogazione si riferisce, riportandone il testo qualora non ne sia possibile una esatta individuazione mediante uno specifico riferimento. E' inammissibile la proposta dell'abrogazione parziale di una deliberazione quando il suo accoglimento comporterebbe l'inapplicabilità delle disposizioni rimaste in vigore.

8. E' ammessa la presentazione di un'unica proposta per l'abrogazione di disposizioni contenute in più atti deliberativi, purchè esse attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente connessi.

9. Nel quesito sottoposto agli elettori, ove ciò sia possibile e pertinente, devono essere indicate le specifiche modalità di esecuzione della proposta oggetto di consultazione. In particolare, ove la proposta comporti, se accolta, un onere finanziario a carico del Comune, sia esso configurabile in termini di aumento delle spese o di diminuzione delle entrate, andranno individuate le modalità di copertura di tali oneri, con l'indicazione delle eventuali fonti di finanziamento della spesa e dei capitoli di bilancio ai quali essa andrà imputata.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle proposte di referendum deliberate dal Consiglio comunale e dalla Giunta, i quali dovranno provvedere alla nomina del proprio delegato, responsabile dei rapporti con la Commissione di garanzia.

Art. 4 - Enunciazione di quesito aggiuntivo da parte della Giunta.

1. In caso di proposta di referendum da parte dei cittadini per l'adozione di una determinata deliberazione, la Giunta può formulare sulla stessa questione un proprio quesito, da aggiungere in calce a quello formulato dai cittadini. In questo caso la Giunta ha la facoltà di nominare un proprio rappresentante ai sensi dell'art. 3, comma 10.

2. Il quesito della Giunta va trasmesso alla Commissione di garanzia insieme alla proposta referendaria per la valutazione di ammissibilità. Esso decade automaticamente ove la proposta dei cittadini venga dichiarata inammissibile ovvero nel caso che si verifichino altre cause impeditive della effettuazione del referendum sulla proposta dei cittadini.

Art. 5 - Ammissibilità della proposta.

1. La proposta di referendum presentata dai cittadini, dal Consiglio comunale o dalla Giunta deve essere sottoposta all'esame della Commissione di garanzia, che ne valuta l'ammissibilità. La Commissione ha l'obbligo di esprimersi e la sua decisione ha carattere vincolante e definitivo.

2. A tal fine il Sindaco trasmette alla Commissione le proposte di referendum entro il 20 ottobre.

3. La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità delle proposte entro il 20 novembre. Il Sindaco può concedere, su richiesta della stessa Commissione, una proroga di quindici giorni non rinnovabile.

4. In sede di valutazione sull'ammissibilità del referendum la Commissione verifica:

- a) che la procedura di formazione e di presentazione della proposta referendaria e che la documentazione prescritta siano regolari;
- b) che la proposta non riguardi materie per le quali non è ammesso il referendum;
- c) che il quesito sia formulato in modo chiaro, univoco e completo.

5. Quando sia accertata la sussistenza di irregolarità di cui al comma 4, lett. a), la Commissione, ove ne sia possibile la sanatoria, assegna un termine a tale fine.

6. Se la redazione del quesito non risponde ai caratteri di chiarezza, univocità e completezza di cui al comma 4, lett. c), la Commissione invita, con atto motivato, i promotori a riformulare la proposta, che formerà oggetto del definitivo giudizio.

7. La Commissione, al fine di acquisire o integrare necessari elementi di giudizio, convocata in udienza, mediante avviso, il delegato di cui all'art. 3, commi 4 e 10, il quale può prendere la parola per illustrare i contenuti e la regolarità della proposta.

8. Il Comitato promotore può rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento della pronuncia di ammissibilità da parte della Commissione di garanzia. A questo fine il Comitato dovrà inoltrare al Sindaco apposita comunicazione scritta, corredata delle firme autenticate di almeno i due terzi dei firmatari della proposta. Con le stesse modalità possono deliberare di rinunciare alla propria proposta il Consiglio comunale o la Giunta.

Art. 6 - Raccolta delle firme.

1. In relazione alle proposte di referendum di iniziativa popolare dichiarate ammissibili, la raccolta

delle firme è effettuata, a cura dei promotori, su fogli di carta libera, sui quali deve essere riportato il testo del quesito da sottoporre agli elettori.

2. I fogli destinati alla raccolta delle firme devono essere vidimati dalla segreteria del Comune, che provvede ad apporvi il numero d'ordine ed il timbro, e sono firmati dal Segretario. La consegna dei fogli vidimati al delegato è attestata con ricevuta. Non possono essere utilizzati per la raccolta delle firme fogli non vidimati.
3. Le forme si raccolgono innanzi al Segretario comunale, in orario d'ufficio, o presso notai designati dal Comitato dei promotori.
4. Gli elettori appongono sugli appositi fogli la propria firma, in modo leggibile, seguita dall'indicazione del luogo e della data di nascita, della residenza e degli estremi di un loro documento di riconoscimento.
5. I pubblici ufficiali deputati alla raccolta delle firme provvedono alla loro autenticazione, la quale deve recare l'indicazione della data in cui avviene. Se viene effettuata un'unica autenticazione per tutte le firme contenute in un foglio, è necessaria l'indicazione del numero delle firme raccolte in quest'ultimo.
6. I fogli vidimati contenenti le forme autenticate vanno presentati dai promotori al Sindaco entro il 15 febbraio. Qualora si tratti di giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
7. Un funzionario della segreteria comunale provvede, alla presenza dei promotori o del loro delegato, alla redazione di un verbale nel quale dà atto del numero dei fogli consegnati.

Entro il 15 marzo, una commissione composta dal Sindaco, dal Segretario comunale e da un impiegato amministrativo nominato dal Sindaco provvede allo svolgimento delle operazioni di computo delle firme e di controllo della regolarità formale della relativa raccolta. L'esito positivo delle suddette operazioni viene comunicato dal Sindaco al delegato.

Art. 7. Indizione del referendum.

1. Entro il 31 marzo il Sindaco indice con decreto il referendum, che deve aver luogo in una domenica del mese di giugno, diversa da quella in cui abbiano eventualmente luogo altre operazioni di voto. Quando siano state presentate più richieste di referendum, anche di tipo diverso, il loro svolgimento è concentrato, di norma, nella stessa giornata. Nell'atto di indizione deve essere riportato il quesito sottoposto agli elettori, con la specificazione se si tratti di proposta dei cittadini, del Consiglio comunale o della Giunta.
2. Il decreto di indizione del referendum è pubblicato nell'albo pretorio. Il Sindaco provvede inoltre a far affiggere, entro il trentesimo giorno antecedente alla data stabilita per la votazione, manifesti che

avvisano dell'indizione del referendum e del suo oggetto. Il Comune inoltre mette gratuitamente a disposizione degli elettori volantini contenenti il testo completo del quesito ed il fac-simile della scheda di votazione.

3. La propaganda elettorale può essere effettuata fino alle ore 24 del venerdì precedente la data di svolgimento del referendum.

4. Qualora, prima dell'effettuazione del referendum, si produca la cessazione dell'efficacia della deliberazione di cui sia stata chiesta l'abrogazione, il referendum, anche se già indetto, non ha più corso. Ove la cessazione dell'efficacia sia parziale, o sia accompagnata da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, la Commissione di garanzia, su richiesta dei promotori o del Sindaco, decide, con la necessaria urgenza, se l'oggetto sostanziale del referendum sia venuto meno o se con la nuova deliberazione risultino soddisfatte le istanze dei promotori, nel qual caso il referendum non ha più corso. In caso contrario, la Commissione dichiara che il referendum deve aver luogo e modifica il quesito, tenendo conto della parziale cessazione di efficacia o della nuova deliberazione.

Art. 8 - Disciplina della votazione.

1. Hanno diritto di votare i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel t.u. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

2. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il decimo giorno antecedente alla chiamata alle urne. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati dagli stessi elettori presso l'ufficio comunale a decorrere dal quinto giorno precedente a quello fissato per le elezioni.

3. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata, dalle ore 8 alle ore 20, presso le sezioni elettorali.

4. In ogni sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario. La nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori è effettuata mediante sorteggio dai rispettivi albi da parte della commissione di cui all'ad. 6, comma 8, entro il quindicesimo giorno precedente la votazione.

5. Le schede per la votazione, di tipo unico e di identico colore, sono realizzate in carta consistente. Se nella stessa giornata si vota contemporaneamente per più referendum, a ciascuno di essi corrisponde una

scheda di diverso colore.

6. Le schede contengono il quesito formulato nella proposta di referendum dichiarata ammissibile, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
7. L'elettore vota tracciando con la matita fornitagli da un componente dell'ufficio elettorale un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene
8. L'elettore vota tracciando con la matita fornitagli da un componente dell'ufficio elettorale un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene. Lo scrutinio ha inizio non appena terminate le votazioni, senza soluzione di continuità, e prosegue fino all'esaurimento.
9. Alle operazioni sovrintende la Commissione di garanzia. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
10. Alle operazioni può assistere, ove lo richieda, il delegato di cui all'art. 3, commi 4 e 10.
11. Alla conclusione delle operazioni i presidenti di seggio effettuano una apposita riunione presso la sezione n. 1 e, con l'assistenza del segretario di tale sezione, proclamano i risultati della consultazione referendaria, enunciando il numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti, del totale dei voti validamente espressi e del numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta referendaria. Di tale proclamazione è data pubblica notizia mediante affissione di apposito avviso alla porta delle sezioni elettorali e all'albo pretorio.
12. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata quando alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e si è espressa favorevolmente la maggioranza dei votanti, determinata tenendo conto anche delle schede bianche e nulle.
13. Di tutte le operazioni di voto e di scrutinio e della proclamazione dei risultati è redatto verbale in triplice copia: una resta depositata presso la segreteria comunale, a disposizione degli elettori, la seconda viene trasmessa al Sindaco e la terza al delegato.
14. Sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, da presentare entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati, decide la Commissione di garanzia, modificando, se del caso, i risultati stessi.
15. Le spese per lo svolgimento delle operazioni referendarie, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti del seggio elettorale e della Commissione di garanzia, sono a carico del Comune.

Art. 9 - Provvedimenti del Consiglio comunale conseguenti al referendum.

1. Se la proposta sottoposta a referendum è stata approvata, il Consiglio comunale provvede sull'oggetto

della consultazione entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati.

2. Qualora il Consiglio intenda deliberare in senso difforme rispetto alle proposte di adozione approvate dagli elettori, anche mediante introduzione di modificazioni sostanziali alle proposte medesime, ovvero intenda confermare, in tutto o nella parte sostanziale, la deliberazione di cui è stata approvata l'abrogazione con il referendum, esso deve esprimere in un ordine del giorno i motivi per i quali non si uniforma all'avviso degli elettori.

3. Delle determinazioni assunte dal Consiglio viene data immediata comunicazione, a cura del Sindaco, alla Commissione di garanzia, la quale valuta, con decisione motivata da assumere entro trenta giorni, se il Consiglio si sia conformato all'avviso degli elettori o, comunque, abbia dato congrua motivazione della difforme determinazione da esso assunta. La Commissione, qualora ritenga che il Consiglio non abbia congruamente motivato le ragioni del mancato adeguamento all'avviso degli elettori, invita il Sindaco a disporre che il Consiglio si riunisca entro i successivi trenta giorni per esprimersi ulteriormente.

4. Non possono essere discusse in Consiglio comunale, per un periodo di almeno sei mesi dalla proclamazione dei risultati della consultazione, proposte di contenuto sostanzialmente identico alla proposta sottoposta a referendum e non accolta dagli elettori, salvo adeguata motivazione della decisione di non uniformarsi all'avviso degli elettori.

Art. 10 - Altre forme di consultazione.

1. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto il Consiglio o la Giunta comunale possono deliberare di effettuare consultazioni su questioni di interesse della popolazione comunale, oltre che mediante la convocazione di assemblee di cui agli artt. 37 ss. dello Statuto, mediante sondaggi d'opinione o raccolte di firme.

2. Il sondaggio d'opinione si effettua tramite consegna al domicilio di ciascun elettore di un modulo contenente i quesiti, formulati in modo da consentire una risposta con un "sì" o con un "no", sui quali il Consiglio o la Giunta chiedono l'opinione dei cittadini; il modulo contiene anche l'indicazione della data entro la quale esso va restituito e l'ufficio cui può essere riconsegnato. Della effettuazione del sondaggio viene data previa pubblicità con tempestiva affissione di manifesti.

3. I moduli su cui è riportato il questionario sono vidimati con il timbro del Comune e controfirmati dal Segretario comunale o dai suoi delegati. Il Segretario attesta il numero dei moduli vidimati e quello dei moduli effettivamente consegnati ai cittadini. Il ricevente dà atto dell'avvenuta consegna mediante sottoscrizione di ricevuta; la consegna dei moduli può essere effettuata collettivamente per nucleo familiare.

4. I moduli sono restituiti al Comune a mezzo posta o tramite consegna diretta all'ufficio comunale indicato nel modulo stesso. Il segretario comunale attesta il numero dei moduli restituiti ed il numero delle risposte positive e negative ottenute da ciascun quesito. Gli esiti sono pubblicizzati mediante affissione di manifesti.
5. L'opinione degli elettori comunali può essere acquisita anche mediante raccolta di firme. A tal fine i quesiti sui quali il Consiglio o la Giunta comunale chiedono agli elettori del Comune di esprimersi sono pubblicizzati mediante affissione di manifesti, con l'indicazione dell'ufficio comunale presso il quale le firme vengono raccolte, dell'orario durante il quale viene effettuata la raccolta e della data entro cui la raccolta si conclude.
6. Per ciascun quesito su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi vengono predisposti fogli numerati progressivamente, vidimati con il timbro del Comune e controfirmati dal Segretario comunale o da suoi delegati, ove sono raccolte separatamente le firme favorevoli e quelle contrarie. Dell'avvenuta apposizione della firma, previo riconoscimento del firmatario, l'ufficio ricevente dà atto mediante annotazione a margine nell'elenco degli aventi diritto.
7. Il Segretario comunale attesta il numero delle firme favorevoli e di quelle contrarie apposte in riferimento a ciascun quesito. Gli esiti sono pubblicizzati mediante affissione di manifesti.
8. Terminata la consultazione, il Consiglio o la Giunta comunale approvano un ordine del giorno ove sono enunciate le iniziative che intendono assumere alla luce degli esiti della stessa.
9. Le consultazioni possono riguardare anche limitate categorie di cittadini, specificamente individuate.
10. Qualora la consultazione attenga all'erogazione di servizi a domanda individuale alla cui fruizione sono ammessi anche cittadini di altri Comuni, essa può venire estesa agli elettori di tali Comuni; in questo caso, previo accordo tra le amministrazioni interessate, la pubblicità della consultazione mediante affissione di manifesti e la consegna dei moduli contenenti i quesiti viene effettuata anche negli altri Comuni interessati.

Art. 11 - Norma transitoria.

1. I referendum la cui richiesta è già stata inoltrata alla data di approvazione del presente regolamento saranno svolti secondo le norme previste dallo stesso, ma con un calendario specifico approvato dalla Giunta.